



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI GELA

Lungomare Federico II di Svevia, n. 156 – 93012 Gela (CL) –

tel. 0933917755 – Pec: cp-gela@pec.mit.gov.it; email: cpgela@mit.gov.it

ORDINANZA N. ____ /2025

DISCIPLINA DELLA DISPERSIONE DI CENERI FUNEBRI IN MARE

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gela:

- VISTA:** la legge 30 Marzo 2001 n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- VISTA:** la legge della Regione Siciliana n. 18 del 17 agosto 2010, recante: “Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri”;
- VISTI:** gli art. 30 e 60 del codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO:** necessario ed opportuno disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri funebri in mare all’interno del Compartimento Marittimo di Gela, nel rispetto delle volontà del defunto, compatibilmente con la necessità di tutela ambientale e sanitaria, nonché con quelle relative ai tradizionali usi pubblici del mare correlati alla pesca, al turismo, al commercio e agli altri interessi frutto dell’evoluzione socio economia;

RENDE NOTO

Negli specchi acquei antistanti il Compartimento Marittimo di Gela è consentita la dispersione delle ceneri funebri in mare, previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune competente sul territorio ove avviene la dispersione, in conformità alle prescrizioni della Legge 30 marzo 2001 n° 130 e a quelle della Legge regionale n° 18 in data 17 agosto 2010.

ORDINA

Art. 1 – Distanze minime dalla costa e da manufatti

È vietata la dispersione di ceneri funebri in assenza della prescritta autorizzazione di cui al “**RENDE NOTO**”. La dispersione è, comunque vietata ad una distanza inferiore ai 100 metri dalla costa, nelle zone interdette da apposita ordinanza, dagli impianti e/o strutture, dai corridoi di entrata e uscita dei porti, dalle foci dei fiumi, dalle boe di perimetrazione degli impianti di maricoltura e da qualsiasi manufatto o natante in mare.

Art. 2 – Obbligo di avviso

È fatto obbligo, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti, di inoltrare apposita nota a questa Autorità Marittima, la data, l'ora e il luogo in cui avverrà la dispersione delle ceneri allegando alla predetta comunicazione copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile competente.

Art. 3 – Comunicazione unità assistente

L'interessato dovrà preventivamente informare dell'uscita in mare per la dispersione ceneri la Capitaneria di Porto di Gela via telefono (0933917755) e/o tramite VHF Canale 16, comunicando ora e luogo dell'attività, gli estremi dell'autorizzazione ed indicando l'unità utilizzata allo scopo. Il termine delle operazioni di dispersione dovrà essere comunicato al medesimo Ufficio.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero illecito amministrativo, dall'art. 1164 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 171 del 18.07.2005, dall' art. 650 C.P e ss.mm.ii.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di codesto Ufficio e tramite inserimento nella sezione "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/gela>.

Gela, *(data del protocollo digitale)*

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Ferruccio Alessandro GRASSIA

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.lgs 07/03/2005 n° 82 e norme collegate